Comune di Torreglia

Provincia di Padova

P.R.G.
Variante generale

REGOLAMENTO ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI art. 21 del Regolamento Edilizio

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.07.2015, come "allegato A"

ELABORATO DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE f.to II Sindaco Filippo Legnaro

f.to II Responsabile del Servizio Maurizio Franceschetti

f.to Il Segretario Comunale Mario Visconti

ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI:

1) DEFINIZIONI

Ferma restando la disciplina del Codice Civile e quella delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituiscono semplice arredo degli spazi scoperti i seguenti manufatti, **qualora pertinenze di unità principali esistenti**:

A. PERGOLE/POMPEIANE, ossia manufatto avente natura decorativa, realizzato in struttura leggera in legno o altro materiale, di peso minimo, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, dotato eventualmente di rete o tenda ombreggiante, attraverso il quale realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, con altezza massima interna di ml 3,00 e limite superficie coperta massima di 20.00 mq, anche frazionata in più manufatti. *Relativamente alle sole aree cortilizie scoperte è* consentita l'installazione di un solo manufatto di esclusiva pertinenza delle unità abitative, commerciali o produttive.

In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

B. DEPOSITI ATTREZZI, ossia manufatti prefabbricati esclusivamente in legno o altro materiale con finitura esterna simil-legno, per il deposito di piccoli attrezzi da giardino, delle dimensioni massime di mq 10,00 di superficie coperta e di altezza media massima minore o uguale a mt. 2,40 misurata dal terreno circostante all'intradosso della falda di copertura. Il tetto dovrà essere esclusivamente a falde inclinate e la struttura dovrà essere ancorata al suolo, senza l'impiego di fondazioni.

E' consentita l'installazione di un solo deposito per ogni area di esclusiva pertinenza di unità abitative, commerciali o produttive. , In caso di condomini l'installazione dovrà essere effettuate nel rispetto della regolamentazione di settore e con omogeneità di tipologia e finitura.

In deroga al requisito della pertinenzialità previsto al punto 1) è consentita la realizzazione di un manufatto come sopra definito anche in area agricola, al fine di consentire e favorire unicamente la manutenzione del fondo.

I manufatti di cui sopra, con le caratteristiche sopraindicate, non costituiscono volumi urbanisticamente rilevanti

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

C. PENSILINE, ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati esistenti, aventi funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, della sporgenza massima di m 1,50 e lunghezza massima pari al 50% di quella del fronte su cui viene installata.

La copertura potrà essere orizzontale o inclinata e realizzata con manto di tegole a canale (come coppi o tegole) ovvero in legno, rame o elementi trasparenti.

E' consentita l'installazione delle pensiline esclusivamente a protezione di porte e porte-finestre o di caminetti/barbecue posti in aderenza all'edificio;

D. GAZEBO:

1. Gazebo pertinenze di residenze, attività commerciali e produttive. Chioschi in legno o metallo, interamente aperti lateralmente, con funzione panoramica. La struttura sarà isolata dal fabbricato principale, priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al suolo, con altezza massima interna di ml 3,00 e superficie coperta massima di mq. 20,00; Realizzato in legno, metallo o ghisa non può essere tamponato perimetralmente in alcun modo e la copertura è consentita unicamente con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno, elementi in vetro o altro materiale trasparente.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Gazebo pertinenze di attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

L'area da coprire sarà rapportata, per dette attività, alla superficie utile coperta al piano terra, <u>esclusi i servizi e accessori</u>, con altezza massima interna di norma di mt. 3,00, fatte salve situazioni da valutare di volta in volta in funzione dell'altezza delle eventuali vetrate esistenti sul prospetto interessato, con lievi deroghe di massimo cm. 50, e con i seguenti parametri:

dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra	Sup. massima copribile con gazebo
Su <u><</u> 50 mq	75 mq
Su >50 ≤ 100	150 mq
Su >100 ≤ 200	200 mq
Su >200 ≤ 300	300 mq
Su > 300	400 mq

In questo caso la struttura, che potrà essere realizzata in legno, metallo o ghisa, potrà essere tamponata perimetralmente esclusivamente con chiusure trasparenti totalmente apribili e smontabili e potrà essere addossata all'edificio principale sede dell'attività.

La copertura potrà essere realizzata con tela, stuoia, canna di bambù, doghe di legno o metallo orientabili, elementi in vetro o altro materiale trasparente, elementi prefabbricati leggeri, anche coibentati.

I tamponamenti orizzontali e verticali, la cui installazione sarà soggetta a S.C.I.A. annuale, dovranno avere le caratteristiche di "FACILE AMOVIBILITÀ" di cui al successivo punto **L)** e contemporaneamente il carattere della stagionalità e temporaneità, definito per il periodo massimo di complessivi mesi 8(otto) annui, non reiterabile o prorogabile prima di 4 mesi dalla scadenza.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

E. VERANDE / GIARDINO D'INVERNO

Sono locali o spazi praticabili coperti, ricavati delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali:

- una loggia
- una terrazza o parte di essa
- un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda
- una tettoia, o parte di essa, direttamente accessibile da una unità immobiliare
- un patio esterno direttamente accessibile dall'abitazione principale.

AI SENSI DELL'ART. 21

Si configurano come strutture permanenti, atte non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ancorché realizzate con struttura metallica e vetro, ampliando così il godimento dell'immobile all'esterno della sagoma principale del fabbricato.

F. SERRE, amovibili, formate da intelaiature in legno o metallo aventi pareti e copertura in materiale plastico trasparente o vetro, con tetto inclinato o a forma curvilinea. Il manufatto dovrà avere funzioni di riparo di fiori o piante senza alcuna opera di fondazione.

Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure:

- altezza all'estradosso del colmo: m 2,00 dal terreno circostante;
- superficie coperta: massimo mg 12,00.

E' consentita l'installazione di una sola serra per ogni area di esclusiva pertinenza delle unità edilizie.

- **G. TUNNEL A SOFFIETTO**, ossia struttura leggera amovibile ripiegabile a pacchetto per il riparo di una sola automobile. E' consentita l'installazione di un solo tunnel per ogni unità abitativa. Sono vietati in ambiti condominiali.
- **H.** *CAMINETTI/BARBECUE* prefabbricati e non, provvisti di un focolare, di una legnaia, in genere posta in basso, e di una canna fumaria che convoglia il fumo verso l'alto, collocati anche all'interno di pergole o gazebo come sopra descritti.

Dovranno avere dimensioni massime di mq. 3, compresi accessori e altezza massima di mt. 2 con soprastante canna emergente mt. 1 dallo stesso.

I. TENDE

1. Tende pertinenti residenze.

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto **L)** dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto o pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali di esigua sezione (massimi cm. 12x12), non infissi stabilmente al suolo;

la superficie massima copribile non potrà superare il 25% della superficie coperta del fabbricato principale, esclusi portici.

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 0,50, per altezze di gronda fino a ml 2,50 e ml 1,5 per altezze maggiori. In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

2. Tende pertinenti attività commerciali di pubblico esercizio (bar, pizzeria e ristorazione in genere).

Strutture leggere aventi specifiche caratteristiche di facile amovibilità di cui al successivo punto L), dotate di supporti in legno, metallo o plastica, e tendaggio mobile (in tessuto, pvc o similare, doghe metalliche inclinabili e retraibili, ecc.), ancorché ancorate a mensola alla facciata dell'edificio e/o appoggiate su elementi verticali non infissi stabilmente al suolo.

L'area da coprire sarà rapportata, alla superficie utile calpestabile interna, esclusi i servizi e accessori, con un limite massimo indicato nella seguente tabella:

dimensioni Sup. utile (Su) coperta al piano terra, esclusi servizi ed accessori (A)	Sup. massima copribile con tenda, espressa in percentuale di (A)
<i>Su</i> <u><</u> 50 mq	100%
<i>Su</i> >50 ≤ 100	70%
<i>Su</i> >100 ≤ 200	50%

Su >200	30%

Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50.

In accordo con il confinante potrà essere ammessa la costruzione a confine.

J. STRUTTURA PRECARIA-TEMPORANEA:

costruzione con ancoraggio al suolo o altro atta a soddisfare necessità contingibili, urgenti e temporanee (esempio: chioschi o gazebo posti per lo svolgimento di fiere, mercati e altre manifestazioni, ecc.), installabili per la durata di massimo 90 (novanta) giorni. (art. 6, comma 2.b del DPR 380/2006).

Non è precaria l'opera che, seppur di facile e rapida amovibilità, indipendentemente dal tipo di ancoraggio al suolo, è destinata ad un utilizzo continuativo nel tempo.

I caratteri di precarietà-temporaneità devono essere compresenti e relazionati a particolari esigenze quali:

a) manifestazioni sportive, culturali, ecc., con carattere eccezionale e comunque temporalmente limitato.

Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le vigenti normative sulla sicurezza, le cui certificazioni dovranno rimanere in possesso del proprietario a propria tutela e garanzia.

Le pavimentazioni temporanee delle sopracitate strutture, eventualmente installabili sul fondo esistente, dovranno essere di tipo drenante e rimosse contestualmente alla struttura al termine della manifestazione

K. COMPONENTI D'ARREDO COMPRESI QUELLI TECNOLOGICI,

I componenti di arredo compresi quelli tecnologici tipo l'illuminazione e le panchine, cestini e fioriere dovranno essere correttamente inseriti nel disegno delle superfici, e saranno opportunamente collocati per ottenere la minor invasività del contesto, non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, ne compromettere la corretta percezione visiva del costruito.

DIVIETI:

- a) oggetti o riproduzioni non inquadrabili negli arredi ordinari come più vanti precisati
- b) qualsiasi oggetto, a carattere pubblicitario, non consono alle indicazioni dello specifico regolamento sulle pubblicità ed affissioni
- 1. **Dissuasori** (elementi verticali utili a separare spazi privati da quelli pubblici o a mettere in sicurezza determinate aree rispetto ad altre).

FORMA: I dissuasori e gli elementi di separazione avranno una forma a stelo di acciaio o ghisa con superficie liscia, componibili per formare il parapetto con traverse in tubolare d'acciaio; per significative zone storiche urbane sono possibili altre forme. Unico colore, ammessi tutti i bruniti, acciaio, canna di fucile, grigio, antracite e per significative zone urbane anche quello naturale della pietre.

DIMENSIONE: Dimensione minima consentita per la funzione che svolgono e in relazione all'arredo urbano del contesto

MATERIALI: Ghisa, acciaio, pietra locale, o pietra artificiale compatibile. Ammessi i marmi ma sempre di cromia compatibile al contesto.

POSIZIONE: I dissuasori saranno posizionati entro i cordoli dei marciapiedi o a filo del perimetro se a raso terra, in linea con l'edificato e con le pavimentazioni e comunque in armonia con la sistemazione esterna.

AI SENSI DELL'ART. 21

CONTESTO:I dissuasori saranno uniformati per colore e dimensione a quelli confinanti, ove esistenti, soprattutto per i limiti territoriali di diverse amministrazioni; il materiale e il colore si relazioneranno sempre all'arredo del contesto con cui dovranno armonizzarsi come le panchine, i cestini, le fioriere e tutti gli elementi che partecipano al decoro dell'immagine urbana. Questi arredi saranno posizionati rispettando anche le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani

DIVIETI

- a) Elementi in cemento tipo sassi di fiume o conglomerati troppo invasivi.
- b) Colori non in relazione con il contesto.
- c) L'eliminazione e la sostituzione con materiali e tipologie diverse di dissuasori storici che vanno mantenuti e conservati.
- d) Dissuasori colorati e di diverso colore rispetto a quello indicato.
- e) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- f) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato.
- g) Materiali riflettenti e a specchio

Forme di pubblicità collocabili sulle strutture dei dissuasori saranno valutate nell'ambito dello specifico Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni

2. Fioriere (elementi di arredo atti a contenere fiori e/o piccoli arbusti) – Cestini - Panchine

FORMA:La forma dei suddetti elementi di arredo sarà semplice e si relazionerà con gli altri elementi d'arredo del contesto considerato, tipo cestini, dissuasori, panchine e pavimentazioni.

DIMENSIONE: Le dimensioni si armonizzeranno al contesto.

MATERIALI: Acciaio, ghisa, ferro, rame trattato e ottone non lucidato, legno naturale, pietra naturale locale o pietra artificiale compatibile.

I materiali non saranno causa di degrado, tipo scolature, per le pavimentazioni o le basi ove collocati.

POSIZIONE: Questi elementi d'arredo non devono intralciare il percorso e saranno posizionati rispettando le geometrie delle facciate e le caratteristiche architettoniche del costruito al fine di valorizzare i tracciati e i luoghi urbani.

CONTESTO: I manufatti si confronteranno con tipologie simili confinanti e dello stesso contesto urbano soprattutto per forma, materiale e colore, dovranno relazionarsi e armonizzarsi con tutti i componenti d'arredo tipo panchine, cestini e posacenere, pavimentazioni e dissuasori.

Nelle zone confinanti appartenenti a diverse amministrazioni le fioriere saranno uniformate e/o relazionate per ottenere continuità tipologica anche attraverso armoniose variazioni rispetto al contesto urbano e paesaggistico.

DIVIETI

- a) Manufatti con sassi di fiume a vista.
- b) Manufatti colorati e non in relazione al contesto.
- c) Manufatti in materiale plastico.
- d) Qualsiasi forma di pubblicità.
- e) Sostituzione di manufatti storici.
- f) Materiali come i graniti, i marmi e le pietre lucidate.
- g) Marmi non in relazione al contesto e di cromie non compatibili rispetto l'ambiente ove collocato
- h) Fioriere cementate a terra.
- i) Forme e materiali che appesantiscono l'elemento d'arredo.
- i) Materiali riflettenti e a specchio.

3. Illuminazione;

FORMA La forma del punto luce e dei lampioni sarà la più semplice possibile e sempre in relazione al contesto e alla pubblica illuminazione conforme al presente regolamento.

Sono ammesse illuminazioni che abbiano una forma riconducibile alla lanterna veneziana o tipologie moderne ma che abbiano forme essenziali.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

AI SENSI DELL'ART. 21

COLORE Strutture: si sceglierà un colore meno impattante per il contesto ammessi i bruniti, l'acciaio, canna di fucile, grigio, antracite e i colori del metallo tranne il colore oro.

Luci: bianche solari o gialle.

DIMENSIONE Si sceglieranno le meno invasive possibili, considerando l'architettura e il paesaggio.

Dimensione e forma di queste strutture dovranno relazionarsi e armonizzarsi con il contesto.

MATERIALI Qualsiasi materiale purché non sia causa di scolature (dovute al contatto con l'acqua) e di degrado per le superfici o pavimenti ove collocato.

POSIZIONE La posizione di questi corpi terranno conto della geometria esistente architettonica e urbana, e del fascio di luce creato sugli edifici e sul paesaggio durante le ore notturne, gli impianti saranno il più possibile mimetizzati e la collocazione non dovrà compromettere la corretta percezione dell'architettura e del contesto, questi corpi devono contribuire alla valorizzazione dei luoghi, ed essere in armonia con le caratteristiche architettoniche del costruito.

DIVIFTI

- a) Vietate le luci al neon dirette.
- b) Luci e colori diversi da quelle prescritti.
- c) Luci e colori fosforescenti.
- d) Materiali che causino scolature e degrado sulle superfici ove collocati.
- e) Più tipologie di illuminazione in uno stesso edificio.
- f) Vietata segnaletica stradale sui lampioni
- g) Vietata qualsiasi forma di pubblicità sui pali della luce.
- h) Sostituzione di corpi illuminanti storicizzati e storici, che vanno conservati e mantenuti.

L. CARATTERISTICHE DI FACILE AMOVIBILITA'

La facile amovibilità si concretizza allorquando, indipendentemente dalla tipologia di struttura installata e dalla tecnica di ancoraggio (viti, bulloni, incastro, ecc), al termine del periodo di utilizzo temporaneo, le chiusure orizzontali e verticali devono essere rimosse e/o impacchettate entro 24 ore dalla scadenza, per un successivo integrale riutilizzo.

All'interno dei manufatti facilmente amovibili non è consentita l'installazione di alcun impianto permanente di illuminazione e/o climatizzazione estiva o invernale.

2) TITOLI ABILITATIVI

- 1. I manufatti come definiti ai punti da A) a J), nochè i box ad uso cantiere possono essere realizzati solo in quanto pertinenze di unità edilizie principali e sono soggette a Comunicazione di edilizia libera (CIL) ai sensi dell'art. 6, c.2, D.P.R. 380/01.
- 2. I Gazebi di cui al punto D.2 e le Tende di cui al punto H.1 saranno soggetti a S.C.I.A. e l'installazione delle tamponature orizzontali e perimetrali sarà soggetta a specifica S.C.I.A. annuale, con i caratteri di stagionalità, temporaneità e facile amovibilità indicati nel medesimo articolo al punto L).
- 3. Le costruzioni che non rientrano nella definizione di Strutture precarie-temporanee di cui al punto J), nonché le strutture di cui al punto E) sono equiparate a nuova costruzione e devono quindi rispettare i parametri di zona e le norme del presente Regolamento Edilizio; come tali sono soggette a permesso di costruire.

Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni precarie-temporanee di qualsiasi tipo, ad uso di abitazione, anche saltuaria.

Non è ammessa la realizzazione /predisposizione di area per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes, campers e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste.

- 4. Le strutture destinate ad uso perdurante nel tempo, anche se realizzate con strutture amovibili, sono soggette al rilascio di permesso di costruzione e quindi al rispetto delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento Edilizio. Esse riguardano:
- a) chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari, bibite, gelati, ecc.;
- b) coperture amovibili di tipo pressostatico o prefabbricato per impianti sportivi, attività culturali, ecc.;
- c) tendoni chiusi., costruzioni prefabbricate per attività commerciali o di pubblico esercizio, attività produttive, ecc..
- d) verande / giardini d'inverno
- 5. In deroga alle norme fin qui indicate le <u>tende</u>, a servizio di esercizi pubblici, a copertura di spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande e costituite da strutture leggere di facile amovibilità come definite al punto L), sono assentite nel rispetto della compatibilità dell'intervento con la specificità delle singole zone nonché all'osservanza di particolari prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale e sono assoggettate a S.C.I.A..
- 6. I permessi di costruzione di cui al summenzionato punto 4) potranno essere rilasciati a tempo determinato e per periodi differenti a seconda del tipo di installazione richiesto.

Il rilascio dei permessi è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria, alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonchè di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spesa e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento al termine del periodo di validità del titolo abilitativo.

Potrà essere chiesta l'osservanza di particolari prescrizioni o cautele in relazione al contesto ove viene richiesta l'installazione.

7. Le costruzioni trasferibili di cui al punto 4 lettera a) (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.).

Dette costruzioni devono comunque rispettare i seguenti criteri:

- non sorgere in aree prossime ad incroci stradali;
- non limitare la visibilità per la circolazione veicolare e non ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche;
- non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili se in aderenza agli edifici esistenti;
- la larghezza libera del marciapiede non risulti inferiore a m. 1,50;
- dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m. 2,00;
- non siano in prossimità di monumenti ovvero limitare particolari visioni panoramiche;
- superficie coperta massima, compresa gli sporti, non superiore di norma a mq. 30,00 e altezza massima totale non superiore a m. 3,00;
- possono in casi particolari essere abbinate, nel limite di cui sopra;
- nel caso di più richieste per l'installazione nella stessa località, devono essere collocate ad una distanza tra loro pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari di cui ai punti 4 lettere b) e c) e 5 sono consentite purché non provochino impedimenti per il normale andamento del traffico e potranno essere assentite qualora l'installazione non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

8. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali telefoniche ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 21

Gli stessi non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e possono essere ubicati anche sul confine di proprietà, fatti salvi i diritti di terzi.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 dovrà essere data comunicazione scritta allo sportello unico per l'edilizia con indicate le opere previste.

Per la formazione dei titoli abilitativi di tutti gli interventi considerati si dovranno comunque ottenere, gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale, paesaggistica, archeologica, idraulica, di sicurezza antincendi, impiantistica, mineraria, ecc.

Tutti gli interventi sopraccitati che non rispettano le misure o le caratteristiche costruttive di cui sopra verranno considerate opere in assenza di SCIA, DIA o di Permesso di Costruire e soggetti alla relativa disciplina.